

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2022 659/2022/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE ASSEMINI, PER L'ANNO 2021

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1230^a riunione del 6 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 598/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 598/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 564/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2022, 172/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 172/2022/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 4 dicembre 2020, prot. Autorità 40829, di pari data;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 4 aprile 2022, prot. Autorità 14851, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);



• la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 agosto 2022, prot. Autorità 33729, di pari data (di seguito: comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 598/2020/R/eel, l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2021;
- con le deliberazioni 564/2021/R/eel e 172/2022/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate dall'utente interessato, ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito gli importi degli acconti del Corrispettivo relativi al periodo compreso tra gennaio e agosto 2021 per l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2021, in relazione all'impianto Assemini;
- rispetto all'impianto Assemini, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono gli acconti *ex* comma 65.30 già riconosciuti; peraltro, detti acconti hanno ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato, essendo relativi esclusivamente al periodo compreso tra gennaio e agosto 2021 ed essendo stati determinati con un approccio prudenziale;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende, per l'impianto Assemini per il quale l'Autorità ha già determinato il conguaglio del



Corrispettivo per anni anteriori al 2021 – il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la suddetta determinazione e i costi fissi stimati per l'anno 2021 che l'utente del dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;

 dall'istanza di reintegrazione per l'anno 2021 avanzata da ENEL PRODUZIONE non risulta alcuna decurtazione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità e il fatto che l'indisponibilità dell'impianto Assemini nell'anno 2021 sia risultata inferiore rispetto alla media del triennio precedente emerge dalla comunicazione Terna.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Assemini, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dall'utente del dispacciamento interessato nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità;
- per le finalità esplicitate al precedente alinea, determinare l'Acconto, per l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE, come pari al 70% della differenza tra:
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2021 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2021, iscrivendo tra i ricavi gli acconti, di cui al comma 65.30, riconosciuti da Terna ai sensi delle deliberazioni 564/2021/R/eel e 172/2022/R/eel

DELIBERA

- 1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Assemini, un acconto del Corrispettivo per l'anno 2021, il cui importo è indicato nell'*Allegato A*;
- 2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 dicembre 2022;
- 3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;



4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'<u>Allegato A</u>, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini